

CARNELUTTI E L'OFFICINA DEL GIURISTA. IL COSTRUTTORE E IL PONTE

CHIARA GRIECO*

Abstract: a partire dalla costruzione del concetto di diritto, i poliedrici scritti di Carnelutti concorrono a delineare identità e ruolo del giurista. Questi, attraverso un percorso che, più che basarsi su simmetrie, sgorga da ambivalenze metempiriche, descrive l'*homo juridicus* che anima Carnelutti stesso. Le metafore dell'arco e del ponte sono assunte come spettro della metamorfosi di un'identità di flusso dalla costante rilevanza euristica.

Keywords: cultura giuridica – formazione giuridica – homo juridicus

Abstract: departing from the concept of law, Carnelutti's multifaceted writings contribute to the sketching of the jurist's identity and role. These, through a path that, rather than being based on symmetries, springs from metempirical ambivalences, describe the homo juridicus that drives Carnelutti himself. The metaphors of the arch and the bridge are taken as a spectrum of the metamorphosis of an in-flux identity with constant heuristic relevance.

Keywords: Legal Culture – Legal Education – Homo juridicus

1. «Di là dal diritto» carneluttiano: premesse al «turbamento» metagiuridico

Sulla base dell'intreccio di una parte minore delle opere carneluttiane, con particolare attenzione ad alcuni contributi raccolti nel II volume dei *Discorsi* da un lato¹, e alla *Teoria generale del diritto* e all'*Arte del diritto*, dall'altro, queste riflessioni mirano a ricostruire la metamorfosi dell'*officium* del giurista per il maestro friulano. Qui si considera il termine *officium* in quella interpretazione etimologica che lo equipara a *munus*, ossia compito. La tesi che si vuol sostenere, infatti, poggia sulla considerazione che alla base del dinamismo del pensiero dell'autore vi sia la costante, ma incompiuta, ricerca del perfezionamento proprio di tale *officium*. Si vedrà, infatti, che tale compito

* Chiara Grieco, Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto GIUR-17/A, Università di Foggia. Email: chiara.grieco@unifg.it

¹ D'ora in avanti il riferimento ai *Discorsi* riguarderà le sole riflessioni accorpate nel volume II.

risentirà inevitabilmente dei cambiamenti giusfilosofici che proprio la cultura giuridica del Novecento imprimerà all'officina e, dunque, all'operare pratico del giurista.

Moscarda² tardamente anti-dommatico, o «dogmatico realista»³ se si vuole, Carnelutti ha assunto tante identità quante sono state le dimensioni teoretiche coltivate. Può dirsi una personalità «di flusso»⁴ in ragione di un costante trasmutare che gli ha permesso di vivere l'asprezza metodologica del confine tra giuridico e metagiuridico. Chiarire, o tentare di chiarire, il senso del metagiuridico è una delle possibili vie, forse la meno tersa, per apprezzare il rilievo di un autore la cui teoria continua ad occupare un posto importante nel dibattito giuridico. Proprio la questione del metagiuridico, infatti, è da porre nel più ampio contesto che ha visto la dogmatica novecentesca invischiata nella «tormentosa preoccupazione [...] [dei] processi di produzione del diritto»⁵. Nell'eterno ritorno di un irrisolto normativo, l'evoluzione delle teorie carneluttiane testimonia l'inquietudine del giurista alla fine costretto a ricorrere all'extra-giuridico per colmare, spiegare o meglio delineare i confini del fenomeno giuridico. Nei *Discorsi* questa tensione fa sentire il peso che ha segnato inevitabili deviazioni e cambiamenti di rotta. Quasi che tutto il faticare non fosse che un tentativo di dare una risposta alla domanda su cosa sia davvero il diritto. Giacché egli stesso ammette che: «[i]n fondo, tutta la [...] vita di giurista, da scolaro o da maestro, non ha avuto altro scopo che cercar la risposta a questa interrogazione»⁶.

Nelle riflessioni raccolte nell'*Esistenzialismo giuridico* egli non fa mistero delle colpe giovanili, dell'entusiasmo codicistico debitore del vichiano «*verum ipsum factum*»⁷. Il

² Il riferimento al personaggio letterario di Vitangelo Moscarda si deve al fatto che, come nella struttura pirandelliana, anche l'identità giuridica di Carnelutti risente della crisi che investe nel Novecento la cultura giuridica. A giustificazione di questo parallelismo giunge l'evoluzione del pensiero dell'autore, impegnato, per tutto il corso della sua vita, nella ricerca di unità e continuità tra scienza e filosofia del diritto. Se una costante vuole e può essere tracciata fra gli epiteti cerimoniosi rivolti al maestro friulano è proprio la duttilità di un pensiero che a volte gli è valsa l'incomprensione di quanti, al contrario, hanno visto nel pensiero una monade cristallizzata. Oltre al «Maestro fra i maestri», nell'appassionata ricerca bibliografica, Tracuzzi, come d'altronde Carnelutti stesso fa, ricorre alla categoria del sentiero, della strada, del cammino. E lo fa per segnalare che quando l'interprete si accosta alla metodologia carneluttiana, il «come», ecco che appare chiaro il riflesso di un «*nomade* del diritto», G. Tracuzzi, 2023, 3; Id., 2015.

³ C. Consolo, 2016.

⁴ L'idea di flusso desunta da F. Remotti, 2013, 5, riguarda le fluttuazioni che hanno caratterizzato il pensiero dell'autore. Per uno sguardo sugli aspetti della cifra metagiuridica nella teoria carneluttiana si rinvia anche a A. Gentili, 2023. Così come per il nomadismo della confessione metodologica dell'A. si veda anche F. Viola, 1967. Di nuovo, medesimo è il fondamento che giustifica il ricorso all'espressione in riferimento alla confessione metodologica carneluttiana, che non può predicarsi certamente al singolare. Come scrive Viola, infatti, «[q]ualche sporadica contraddizione, che qua e là appare, viene facilmente giustificata come il frutto di un'esperienza del diritto talmente vasta da non riuscire a fissarsi su alcuni aspetti del fenomeno giuridico, escludendone del tutto altri», in F. Viola, 1967, 49.

⁵ E. Paresce, 1938, 28.

⁶ F. Carnelutti, 1953, 3.

⁷ *Ibidem*: «A Padova, nel cortile minore dell'Università, ormai scomparso, sotto il busto marmoreo di Roberto Ardigò si leggevano le stupende parole di Vico: *verum ipsum factum*; e noi ingenuamente si credeva, come certo ha creduto chi all'Ardigò le aveva dedicate, che non altro volessero dire se non esse vero soltanto ciò che si vede con gli occhi o si tocca con le mani».

nutrimento della prassi ha, poi, gradualmente allontanato il materialismo giuridico e, dunque, fatto sì che «l'incontro con l'uomo»⁸ sostituisse «l'incontro con il libro»⁹.

«Sulle prime sono rimasto sorpreso. Dov'erano le mie formule? Io non vedevo che uomini, uomini, uomini. Uomini che facevano la guerra; uomini che facevano la pace; uomini, che fra altri uomini in guerra, cercavano di mettere la pace; contratti, delitti, sentenze, espropriazioni, castighi. [...] Eppure a poco a poco mi dovevo persuadere che in codesti atti umani, e non nei libri, che avevo studiato e continuo a studiare, è il diritto vero»¹⁰.

La professione gli è valsa un profondo turbamento teorico, lo smarrimento che solo l'esperienza giuridica può provocare.

«[E]ppure scrutando, giorno per giorno, il volto del giudice, qualche volta vi scorgevo la compiacenza di *poterla* applicare, qualche volta il cruccio di *doverla* applicare e talora il deciso proposito di *non volerla* applicare; la qual compiacenza o sofferenza o ribellione mi ha mostrato che all'epilogo di ogni processo il giudice, per giudicare le parti, giudicava il legislatore; e quando il conto non tornava, si svolgeva fra i due una lotta di supremazia, che mi lasciava stupefatto. In capo a tutto questo io mi venivo accorgendo che quando una formula del diritto non risponde a un certo ideale, che gli uomini si formano di essa, costoro non si fanno scrupolo di accusa d'ingiustizia il diritto»¹¹.

Giurista irrealizzato nei cancelli del diritto, Carnelutti orienta progressivamente la sua postura nei confronti del metagiuridico grazie al lavoro e al logorio delle professioni forense e accademica. La doppia prossimità alla vita garantitagli dal processo e dal rapporto con i discepoli gli è valsa anche la maturazione di una sensibilità per tutto ciò che fatica ad entrare nei concetti giuridici. Ne *La morte del diritto*, sono le pagine dedicate rispettivamente all'insufficienza del diritto positivo¹² e all'insufficienza del diritto naturale¹³ che, non senza ermeticità, forniscono una lettura interstiziale del valore attribuito dall'autore al metagiuridico.

L'approdo delle pagine dei *Discorsi* deriva dai rapporti da egli instaurati tra diritto positivo e diritto naturale. Per il Carnelutti di alcuni saggi dei *Discorsi*, infatti, la parola «diritto» servirebbe a denotare il solo diritto positivo, ossia l'insieme dei «comandi *dettati agli uomini o dettati dagli uomini*»¹⁴. Sarebbe una riprovevole degradazione¹⁵ usare la stessa espressione «diritto» per indicare l'ordine etico¹⁶. Esplicito il rapporto fra i due: «il

⁸ Ivi, 4.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Ivi, 5.

¹² Ivi, 284 e ss.

¹³ Ivi, 285 e ss.

¹⁴ Ivi, 7.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

diritto [...] sta all'etica come la *copia* al *modello*»¹⁷. Nel sistema così delineato questa relazione influenza una seconda, quella fra *sapere* il diritto e *fare* il diritto¹⁸. Osservando la dialettica tra sapere e fare si scorge quanto sia nel polo del sapere che Carnelutti condensa la scienza del diritto. Sembrerebbe presupposta in alcune pagine dei *Discorsi* l'idea che la conoscenza del diritto passi necessariamente per la dogmatica, intensa, sistematicamente, come costruzione di un reticolo di concetti giuridici. Inserendosi in un crinale spinoso, come quello dell'essere e del dover essere del diritto, Carnelutti accusa, però, la dogmatica, e con essa l'«officina»¹⁹ del legislatore, di aver limitato la conoscenza del diritto a come esso è. Diversamente, è il legame copia/modello che giustificerebbe, in eco a un certo neoplatonismo, il necessario confronto costitutivo e passivamente referendario del primo, il diritto positivo, con il secondo, il diritto naturale. Sotto accusa è la supremazia cognitivista della legalità positiva, il sapere dogmatico che rischia di considerare l'ordine giuridico un sistema chiuso ed autosufficiente. L'ingiunzione mossa al diritto positivo di dover esser copia di quello naturale legittima anche una critica severa a quel legislatore che non si faccia «interprete del diritto naturale»²⁰. Il modello antropologico che ne deriva rimanda a un operatore giuridico servente quella che Carnelutti definisce «metalogica»²¹ del mondo soprannaturale, nel quale lo stesso mondo giuridico è immerso²².

Il giurista udinese²³ avanza un collegamento fra il diritto positivo e la metalogica dell'ordine etico sulla base dell'insegnamento clinico della professione forense. Rispetto al rapporto tra diritto positivo e diritto naturale, la posizione clinica dell'autore in tema di educazione giuridica consolida l'ancoraggio all'esperienza; fattore che il Novecento giuridico italiano aveva posto in crisi con il positivismo giuridico e l'idealismo²⁴. Esperienza, come egli afferma, maestra del «fare di sé medesimi il ponte, attraverso il quale possa avvenire quell'incontro spirituale tra giudice e giudicabile»²⁵. Il percorso che ha portato Carnelutti sulla strada del giusnaturalismo è stato variamente letto in senso culturale e personale²⁶. Delle molte affinità coltivate quella con il Capograssi, imperniata sul concetto di esperienza giuridica, mostra forse più direttamente le postume considerazioni di Carnelutti che sono state, poi, alla base dell'evoluzione della sua

¹⁷ Ivi, 7-8.

¹⁸ Ivi, 8.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Ivi, 183.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ Di nuovo, le riflessioni che sono alla base nel campo di indagine qui delineato si riferiscono al Carnelutti dei *Discorsi*, come in precedenza segnalato, ossia F. Carnelutti, 1953,

²⁴ C. Faralli, 2023, 231.

²⁵ F. Carnelutti, 1953, 237. Sul punto si rinvia a G. Tracuzzi, 2023, 2-26.

²⁶ Per la complessità del dibattito innescato, soprattutto se si considera il confronto con il dibattito F. Carnelutti, 1939, «Diritto naturale?», su Carnelutti giusnaturalista si rinvia a titolo esemplificativo a D. Castellano, 2023; D. Coccopalmerio, 1989.

identità²⁷. L'intreccio del pensiero di questi due autori, infatti, è stato caratterizzato anche da divergenze e dissensi: sul piano del destino dell'esperienza giuridica è stato evidenziato che, da un lato, per il Capograssi dell'esperienza comune, si sia parlato di mera «incompiutezza»²⁸, dall'altro per Carnelutti la mancanza di salvezza ha portato, diversamente, alla morte del diritto²⁹. La legge morale l'inevitabile punto di contatto. E, di fatto, in Carnelutti il peso del metagiuridico è costruito grazie al laccio stretto anche fra diritto e morale cristiana³⁰. Da questa sembra derivare un certo pessimismo antropologico che descrive gli «*operai qualificati*»³¹ del diritto alle prese con l'inevitabile «*marginale d'ingiustizia*»³².

«Assegnato così al legislatore l'ufficio d'un intermediario, ossia d'un interprete, tra coloro che debbono eseguire e chi veramente comanda, e così, al postutto, tra gli uomini e Dio e riconosciute le sue tremende difficoltà, è forza riconoscere che purtroppo, anche ammessa la maggior perizia e pazienza dell'interprete, il diritto non può assomigliare all'etica più che all'uomo un automa»³³.

Il valore del metagiuridico e l'insufficienza del diritto plasmano un preciso paradigma antropologico, soprattutto se si prende come punto di riferimento la categoria di *homo juridicus* à la Supiot: ossia il modello antropologico occidentale che vede nell'uomo, e nei prodotti della sua ragione, la difficile convivenza tra l'infinità delle possibilità dell'universo e l'ontologica finitezza umana³⁴. Anche l'*homo juridicus* di Carnelutti è, infatti, confinato nella finitezza etica a cui si congiunge la necessità di una responsabilità morale³⁵. È in ragione della propagazione della finitudine che la legge stessa è insufficiente. La morale cristiana con i suoi valori ne rappresenta un correttivo³⁶. In diverse pagine dei *Discorsi* si rintraccia l'incursione del metagiuridico nel passaggio che tenta di tracciare i rapporti tra diritto positivo, diritto naturale e morale. Innanzitutto, è dal senso comune che può essere desunta la prima differenza fra diritto e morale: «la morale differisce dal diritto in quanto non si lascia formulare con delle leggi»³⁷. Differentemente, il diritto naturale si piega alla forma della legge, sebbene di quella positiva non ne condivida la natura³⁸. Il

²⁷ Diversi i contributi sul rapporto fra Carnelutti e Capograssi, spettro di indagine che non può trovare in queste pagine uno spazio adeguato senza disperdere il filo analitico-antropologico che regge, invece, l'impianto scelto. Si citano qui solo alcuni: F. Carnelutti, 1956; G. Capograssi, 1959; G. Acocella, 2023.

²⁸ G. Acocella, 2023, 31; G. Capograssi, 1975.

²⁹ G. Acocella, 2023, 31.

³⁰ Cfr. F. Viola, 1967, 52.

³¹ F. Carnelutti, 1953, 8.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*.

³⁴ A. Supiot, 2005, *passim*.

³⁵ F. Carnelutti, 1953, 278 e ss.; *Id.*, 1950.

³⁶ «[P]oiché la legge è insufficiente, qualcosa occorre nel diritto medesimo per correggerne gli errori», F. Carnelutti, 1953, 195.

³⁷ *Ivi*, 39.

³⁸ *Ivi*, 39 e ss.

primo approdo del turbamento carneluttiano è qui la riproposizione di un certo giusnaturalismo dalle tinte moderne; quello, cioè, che consegna il «*govern[o]*»³⁹ del diritto positivo al diritto naturale. La conseguenza dell'«insufficienza del diritto positivo»⁴⁰ è la soggezione, per certi versi storica e in contraddizione con l'atteggiamento clinico, dell'*homo juridicus* al diritto naturale.

«Qui è il caso di ripetere che codesto operare non avviene se non attraverso l'obbedienza di qualcuno, che dev'essere il giudice se non le parti; perciò è un *subditus* pure il giudice, di fronte al legislatore; ma l'obbedienza del *subditus* ha per condizione l'obbedienza del *conditor iuris*, il quale, se per *ius* si intende quello da lui *conditum*, non è che un intermediario tra il *subditus* e un legislatore che sta al di sopra di lui»⁴¹.

Giacché, l'epilogo cui Carnelutti giunge in *La morte del diritto* mina anche la sufficienza del diritto naturale⁴², a differenza del diritto positivo, non solo «morale [...] negativa»⁴³. Anch'esso è «fariseo»⁴⁴ secondo Carnelutti, perché incapace di risolvere il dilemma dell'uguaglianza fra gli uomini se non a costo di rinunciare alla giuridicità e diventare tutt'uno con la morale. «Insomma, *per essere sufficiente, il diritto, positivo o naturale, dovrebbe non essere più diritto*»⁴⁵. Il secondo approdo del turbamento carneluttiano è, di fatto, il destino del diritto quale opera, una profezia che investe prima lo Stato e poi il giurista a tutto tondo.

2. Fra l'arco e la poesia

Dal turbamento carneluttiano spicca un aspetto costante che vede in relazione da un lato, i tentativi di definizione di diritto, dall'altro, l'identità del giurista. Se è vero che «*il tema dell'identità del giurista precede la sua formazione*»⁴⁶, questa precedenza è figlia di un'altra, quella, cioè, che chiede di capire se sia il diritto che faccia il giurista o se, al contrario, sia il giurista che faccia il diritto. Quasi che precipitasse, anche qui, l'agostiniano rapporto tra cosa e fattore. Il rapporto in questione si scorge in tutte quelle sezioni dei lavori di Carnelutti in cui, in un modo o nell'altro, l'insufficienza del diritto chiede l'intervento di una qualche abilità o facoltà clinica da parte dell'uomo, officiante del diritto. La stessa descrizione di Carnelutti-giurista dipende dalla concezione di diritto che egli fa propria di volta in volta. Le pagine che nell'*Arte del diritto* sono dedicate a questo

³⁹ Ivi, 284.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Qui si richiama, implicitamente, la differente sfumatura prima segnalata fra Carnelutti e Capograssi.

⁴³ F. Carnelutti, 1953, 285.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Ivi, 286.

⁴⁶ F. Viola, 1994, 119.

profilo mostrano eco, così come chiaroscuri, di quanto emerso prima dall'analisi di alcune sezioni dei *Discorsi*.

La dipendenza in parola si getta al lettore nelle prime righe che l'autore dedica alla domanda su che cosa sia il diritto: «La prima tra le domande, che possono servire per conoscere un giurista, è questa, naturalmente: *che cos'è il diritto*»⁴⁷. Deponendo, o cercando di deporre, il formalismo dogmatico di un giurista in un giovanile passato fedele alla sacralità del diritto positivo, Carnelutti tenta di sviare questa potente attrazione appellandosi a diverse metafore⁴⁸, fra cui quella dell'arco.

«Adesso non credo più di poter rispondere alla domanda senza ricorrere a un paragone. Il male è che non presumo di sapere, meglio che io sappia cosa è il diritto, neppure cosa propriamente sia un paragone; o, almeno, qual sia la funzione di un paragone. Pertanto non riesco a spiegarmi se non attraverso un altro paragone. Un paragone del paragone? [...] L'uomo quando pensa fa come quando cammina. Ci sono strade di pianura; ci sono strade di montagna. [...] Anche sul terreno del pensiero c'è pianura o montagna. Ora la via, che mette capo al concetto di diritto, è un rude sentiero alpestre»⁴⁹.

Nella difficoltà espressa di riuscire a definire l'oggetto della sua opera di giurista, Carnelutti trasferisce la profonda convinzione che le parole della dogmatica non siano in grado di contenere al loro interno l'essenza del diritto. Per un giurista, come si è detto, formatosi sotto l'egida della legge scritta ed iscritta nel codice, si tratta di una forte petizione speculativa. Non più, o non solo, diritto come norma; non più, o non solo, diritto come organizzazione; non più, o non solo, diritto come rapporto. La scienza del diritto ha cercato di rompere⁵⁰ la parola 'diritto', che per il Carnelutti avanzato è un concetto che può apprendersi grazie alla limpidezza di un altro lemma per il quale, a suo dire, non c'è bisogno di fratture. Si tratta della parola 'Stato', dal giurista considerata fondamentale per l'apprensione dell'essenza del diritto.

«Stato è davvero una parola cristallina. Ciò che si vede attraverso è il verbo *stare*; con esso traspare un'idea di fermezza di ciò che *sta*. Il popolo in quanto raggiunge una certa fermezza, diventa Stato. Tra popolo e Stato corre la stessa differenza che sta fra un cumulo di mattoni e l'arco di un ponte. [...] Vi è, certamente, una forza che tiene insieme i mattoni nell'arco. [...] Il diritto è l'armatura dello Stato. Il diritto è ciò che occorre affinché il popolo possa raggiungere la sua fermezza»⁵¹.

⁴⁷ F. Carnelutti, 2017, 11.

⁴⁸ Sul ruolo della metafora come «dispositivo che consente un più facile accesso alla conoscenza» si veda A. Campanale, 2023, 104 e ss.

⁴⁹ F. Carnelutti, 2017, 11.

⁵⁰ L'uso del lemma verbale 'rompere' deriva dal riferimento su cui Carnelutti indugia riferendosi all'epiteto di Miguel de Unamuno, ossia «*rompitore di parole*», in F. Carnelutti, 2017, 12.

⁵¹ *Ibidem*. Sul paragone dell'armatura si veda anche R. Paradisi, 2023.

La connessione segnalata nelle pagine dell'*Arte del diritto*, la cui prima edizione risale al 1948, non deve essere letta come stretta adesione alla statualità e al normativismo⁵². Come è stato fra l'altro ricostruito, vero è che almeno fino al 1939, non vi è nel sentire dell'autore una netta scelta fra normativismo e realismo⁵³. Tutt'altro che stantia, soprattutto in una postmodernità che oggi rompe gli argini della ricchezza concettuale della parola «Stato», è anche la forza critica delle molte pagine che Carnelutti dedica al rapporto fra diritto e Stato. Se si osservano in modo particolare quelle trasfuse nella *Teoria generale del diritto*⁵⁴ si evince quanto il rapporto diritto-Stato sia anch'esso influenzato dal destino del rapporto fra diritto naturale e diritto positivo, fra etica ed economia.

Quale, dunque, la definizione di Stato in Carnelutti: «[l]a società come si trasforma per opera del diritto, ossia, secondo il modo consueto di dire, quand'è giuridicamente ordinata, si chiama *Stato*»⁵⁵. Questo approdo deriva dallo scopo e dal risultato che Carnelutti affida al diritto. Di nuovo, le riflessioni sistematiche della *Teoria generale del diritto* e quelle sparse nei volumi qui satellite, fra cui l'*Arte del diritto*, vengono in aiuto all'interprete. Nella *Teoria generale del diritto*, poco prima della definizione del concetto di Stato, Carnelutti attribuisce al diritto lo scopo di «ridurre all'etica l'economia»⁵⁶. La teoria dello Stato che ne appare in filigrana sembra derivare da una precisa premessa antropologica, quella che vede la comunanza umana preda del conflitto e contemporaneamente alla ricerca della sua risoluzione tramite il dominio e la forza. Pertanto, solidarietà – conflitto diventa il binomio antropologico alla base. Di questa coppia, la solidarietà stringe legami con la categoria di «interessi collettivi»⁵⁷, perché è nella dimensione intersoggettiva, o si direbbe esperienziale, che «la solidarietà si risolve in ciò che un bisogno dell'uno non può essere soddisfatto se non sia soddisfatto anche un bisogno dell'altro»⁵⁸. La gestione degli interessi collettivi è per Carnelutti una questione propria dell'*òikos* e della politica. È, in questi termini, questione economica che demanda, necessariamente, la composizione dei conflitti alle dinamiche di dominio⁵⁹. Al cospetto della composizione economica dei conflitti intersoggettivi, però, si pone quella etica, dove

⁵² L'argine del normativismo non fa parte degli orizzonti carneluttiani dell'*Arte del diritto*. È ben espresso da Carnelutti stesso nelle pagine dedicate ai rapporti fra diritto naturale e diritto positivo. Si rinvia al progressivo eclettismo che si impadronisce della metodologia carneluttiana, come in F. Carnelutti, 1939, *Metodologia*. Sul punto si propone un confronto con F. Olgiati, 1943, 432 e ss; e D. Castellano, 2023. Ciò può valere con minor vigore se si volge la mente al paradigma di unità posto a fondamento della *Teoria generale del diritto*. Opera stratificatasi nel tempo, al pari dell'intimità teorica del suo autore, la prima edizione si vela anche di un certo imperativismo riconosciuto anche dalla lettura bobbiana. Su questo aspetto controverso si rinvia a N. Bobbio, 1955. Per un confronto, invece, sulla primissima presenza di elementi imperativistici si vedano V. E. Orlando, 1942; E. Fazzalari, 1955.

⁵³ F. Viola, 1967, 31.

⁵⁴ F. Carnelutti, 1951³, 23 e ss.

⁵⁵ Ivi, 23.

⁵⁶ Ivi, 21.

⁵⁷ Ivi, 12.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Ivi, 13 e ss.

il lavoro del giurista incontra la giustizia⁶⁰. La definizione di giustizia permette di intravedere la bilancia dei ruoli fra diritto, Stato e giurista. Fra l'arco e la poesia.

«Giustizia è conformità all'ordine dell'universo, il che non è punto la medesima cosa che conformità a una regola o legge; chi confonde una definizione con l'altra o peggio preferisce la seconda alla prima dimentica semplicemente che la regola esclude mentre l'ordine comprende l'eccezione e non è altro se non un'esigenza di giustizia quella che determina come la regola così l'eccezione»⁶¹.

Tuttavia, già solo riprendendo le tesi carneluttiane dei *Discorsi* ci si accorge che il mondo dell'*ethos* non si svela ad ogni uomo. Per questo lo scopo del diritto è esser ponte fra l'economia e l'etica. E, per ricalcare le parole dell'udinese, «[f]inalmente il paragone dell'arco comincia a chiarire un poco il valore del diritto»⁶². Le sponde che l'arco congiunge sono quelle di due terre che equivalgono ad ambienti antropologici diversi: da un lato, la terra dell'*homo oeconomicus*, «che di null'altro si cura fuor dai suoi interessi»⁶³; dall'altro, quella dell'*homo moralis*, «il quale non può separare il proprio dall'altrui bene»⁶⁴. Ugualmente, Carnelutti distingue uno Stato etico e uno Stato giuridico⁶⁵: nel primo, i legami sociali sono assicurati dall'etica; nel secondo, invece, dalla forza⁶⁶. Nella teoria dello Stato giuridico carneluttiano la sovranità si sostanzia anche e soprattutto nel potere di direzione della condotta dell'uomo. Tanto il paradigma di potere quanto quello di uomo, perciò, risentono del fatto che è impossibile ridurre la definizione del diritto carneluttiano ai due poli prima indicati, ossia l'etica e l'economia. Se, infatti, Carnelutti distingue il diritto dallo Stato, ma anche il diritto dall'ordinamento giuridico, il risultato è una teoria dello Stato giuridico che pecca della medesima insufficienza ascritta nei *Discorsi* al diritto positivo.

Ed è proprio quando la teoria dello Stato giuridico e dell'ordinamento giuridico devono interagire con la definizione di diritto che appare, se non una contraddizione, una *impasse*. Si è ricordato, appunto, che nelle pagine sparse dei *Discorsi*, il concetto di diritto positivo è stato attratto nella categoria dei comandi aventi come destinatari o fautori gli uomini. Tuttavia, nella sezione della *Teoria generale del diritto* che dopo Carnelutti dedica all'ordinamento giuridico si scorge questa diversa affermazione: «[i]l diritto non è il comando, né il complesso dei comandi, ma ciò di cui l'uno e l'altro sono il risultato»⁶⁷. La convivenza di queste due dimensioni della categoria giuridica si spiega con la fede, maturata solo dal secondo Carnelutti, in un diritto che deve sfuggire ai *topoi* della

⁶⁰ Ivi, 18.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² F. Carnelutti, 2017, 18.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ F. Carnelutti, 1951³, 23.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ F. Carnelutti, 1951³, 69.

positività e risolversi nella forza interiore di un legame. Da qui l'ascetico matrimonio fra giustizia ed amore. L'insufficienza del diritto positivo si sviluppa nelle opere dell'autore sino a contaminare anche la teoria dello Stato: «[l]o Stato perfetto sarà, al contrario, lo Stato che non ha bisogno del diritto»⁶⁸. In questa tensione, tra sfera dell'economia e sfera dell'etica, si pone il giurista e la sua educazione al pensiero giuridico. Il giurista deve essere colui che come un «musicista»⁶⁹ rinunci alla fermezza della scienza del diritto. Nell'evoluzione della teoria del diritto e dello Stato è condensata, infatti, la stessa evoluzione antropologica del Carnelutti giurista-musicista, giurista-scienziato, entrambi al servizio dello Stato etico.

«Proprio in ciò sta la differenza tra la mia giovinezza e la mia vecchiezza di giurista. Il giovane aveva fede nella scienza; il vecchio l'ha perduta. Il giovane credeva di sapere; il vecchio sa di non sapere. E quando al sapere si aggiunge il sapere di non sapere, allora la scienza si converte in poesia»⁷⁰.

3. *L'ambivalenza per l'homo juridicus carneluttiano*

Se l'«ambivalenza è un tratto costitutivo della natura umana»⁷¹, bisognerebbe chiedersi quanto della sinuosa⁷² andatura carneluttiana fra i sentieri del diritto positivo e del diritto naturale possa rientrare in questa caratteristica antropologica. A pagare il prezzo di un diritto-concetto vagabondo⁷³, strappato da una polarizzazione, è l'*homo juridicus*. Questo aspetto è diretta conseguenza dei plurimi percorsi giusfilosofici novecenteschi. Infatti, proprio la crisi del Novecento e la cultura giuridica di risonanza sono state un vibrante laboratorio per il paradigma antropologico giuridico occidentale. Il congedo carneluttiano dal materialismo giuridico ne è parte, così come è cantone di rivolta contro la «gabbia d'acciaio»⁷⁴ chiusa attorno all'azione dell'uomo. Se le radici della formazione giovanile sono state parte del fondamento di una teoria generale costruita e mutata nel tempo sulla simmetria⁷⁵ e sull'unità, l'eclettica tentazione dello spiritualismo⁷⁶

⁶⁸ F. Carnelutti, 2017, 16.

⁶⁹ Ivi, 19.

⁷⁰ Ivi, 18.

⁷¹ M. Mazzeo, 2009, 7.

⁷² C'è chi lo ha definito «tortuoso» in ragione del singolare rapporto che nel corso del tempo l'autore ha intessuto con il diritto naturale e, di conseguenza, con il concetto di giustizia. In questo senso si vedano le ricostruzioni fatte da D. Castellano, 2023. D'altronde, la «selva» di produzione di Carnelutti, come la definì Tarello, rende arduo il compito di organizzare uno sguardo d'insieme fedelmente sistematico. Su questa scia si muove Tarello in G. Tarello, 1974, 525. Cfr. G. Tracuzzi, in G. P. Calabrò, 2014, XXVII-XXXIII.

⁷³ Come l'«anima vagabonda» che si trova in *Mio fratello Daniele*, F. Carnelutti, 1943, 147.

⁷⁴ M. Weber, 2012, *passim*.

⁷⁵ Con riguardo alla cornice di genesi della *Teoria generale del diritto*, noto l'appellativo «regole di immotivata simmetria sulla base di superficiale (quantunque curiose) associazioni» che Tarello rivolge alle simmetrie su cui l'opera si basa. In questi termini G. Tarello, 1977.

⁷⁶ È la fase che Tarello definisce di «rinnovato spiritualismo giuridico accademico», *ibidem*.

si è frapposta ad intervalli diventando «diaframm[a]»⁷⁷ fra la scienza e la vita. Tutto sotto il segno dell'esperienza giuridica.

Carnelutti è stato uno scienziato del diritto tutt'altro che stanziale, considerato che il pensiero giuridico del giurista friulano ha seguito un percorso itinerante che ha intrecciato formalismo ed esperienza giuridica. In questo senso l'evoluzione delle riflessioni fa dell'autore da un lato, un Abramo della cultura giuridica novecentesca, figura nella quale convivono proprio le contraddizioni di quella cultura che ha visto tendere i contrasti fra formalismo e antidogmatismo; dall'altro Virgilio, nello stretto antro del diritto positivo, di un'aspirazionale morale dell'esperienza giuridica⁷⁸. Questa meta, l'esperienza, è sprono nascosto anche delle digressioni etimologiche sul lemma «diritto». Questa meta, l'esperienza, l'ormeggio dopo il faticoso viaggio tra i legami stretti da *ius* e *iungere*⁷⁹. Questa meta, l'esperienza, l'architrave del delicato confine fra diritto e legge. La mentalità logica, dell'età giovanile, e quella prelogica, o metalogica, della verità giuridica consegnata all'arte, hanno affidato ai posteri una definizione di diritto che per Carnelutti, se per alcuni non ne ha segnato la morte⁸⁰, ne ha sottolineato, ancora o comunque, l'insufficienza. Qui l'ambivalenza del concetto di diritto che, in nome di una simmetria ed unità, fa stridere a volte, in un climax imprevedibile di speranza e disillusione, i Carnelutti dei *Discorsi*, i Carnelutti dell'*Arte del diritto* e della *Teoria generale del diritto*. Se lo sguardo si sposta sul rapporto fra il diritto e la legge, medesima appare la sorte, anch'essa contesa fra la dimensione giuridica e quella naturale⁸¹. Il Carnelutti della *Teoria generale del diritto* quando si accosta al tema della norma giuridica lambisce quello della distinzione fra legge naturale e legge giuridica⁸². Nel continuo tentativo di far chiarezza ricorre al baluardo del «senso comune»⁸³ secondo il quale «si chiama legge naturale una costanza di rapporti tra due ordini di fenomeni»⁸⁴. Ebbene, secondo il Maestro friulano questa connotazione si può calare anche sul concetto di norma o legge giuridica, perché essa «serv[e] a dedurre

⁷⁷ F. Carnelutti, 1939, *Metodologia*, 59.

⁷⁸ Per la suggestiva lettura teologica del nomadismo si è debitori di R. Toppan, 2012. Si consideri, fra l'altro, il debito di Carnelutti nei confronti della posizione capograssiana in tema di esperienza giuridica. Sul punto si rinvia a G. Capograssi, 1959. Diverse le decodificazioni delle identità metodologiche assunte da Carnelutti: cfr. F. Galgano, 2011; G. Tracuzzi, 2019. Il primo epiteto scelto per l'autore deriva dalla versatilità teorica e pratica attraverso cui ha vissuto sulla scena del Novecento giuridico, fungendo, sotto molti punti di vista, da apripista. Il secondo epiteto si accompagna al primo, in quanto, proprio in virtù del suo atteggiamento disciplinare, può essere considerato guida razionale fra il diritto e la morale.

⁷⁹ «I glottologi non hanno ancora scoperto il vincolo tra *ius* e *iungere*; tuttavia non mi par dubbio che nella medesima radice di coste due parole si manifesti una delle più meravigliose intuizioni del pensiero umano. Lo *ius* lega gli uomini come lo *iugum* lega i bovi o la armatura i mattoni», F. Carnelutti, 2017, 12. A questo proposito, di nuovo, si ricorda la pungente eco di Tarello con riferimento allo stile carneluttiano caratterizzato da un «gergo al contempo povero e pomposo sorretto da immaginarie etimologie», in G. Tarello, 1977.

⁸⁰ F. Carnelutti, 1953, 277 e ss.

⁸¹ Si veda, ad esempio, la costruzione dei rapporti che ne fa l'autore in F. Carnelutti, 2017, 23-33.

⁸² F. Carnelutti, 1951³, 33 e ss.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*.

dei precetti, come qualunque altra legge naturale»⁸⁵. Se l'osservazione si sposta al Carnelutti dell'*Arte del diritto*, si rinviene una precisazione dei rapporti fra legge naturale e legge giuridica. Ciò che le accomuna è il fatto che entrambe «rappresentano, insieme, *ciò che è e ciò che deve essere*»⁸⁶. In chiaroscuro, invece, la distinzione proposta si discosta dal tradizionalismo perché si gioca interamente sul piano degli aggettivi. «Il contrario di naturale non è *artificiale*? Alla natura si oppone l'arte. L'arte si aggiunge alla natura al fine di arricchire il mondo. Arricchire il mondo è compito dell'uomo. Il legislatore come il pittore coi suoi quadri o lo scultore con le sue statue, adempie a codesto compito con le sue leggi»⁸⁷. Il metagiuridico affascina Carnelutti scienziato del diritto, ponendosi come *milieu*, anche in questo caso, di una «dimensione metafisica»⁸⁸. La valenza da esso gradualmente assunta attira come il suono *phthóngos*⁸⁹, vago, ma *hadínaoi*⁹⁰, instancabile, del canto delle sirene. E lo si intuisce dal cambiamento prospettico delle diverse opere dell'autore⁹¹. L'attenzione seminale e rigorosa riservata al come del diritto culmina, infatti, nell'impossibilità di slegarlo metodologicamente dal fine⁹².

Nella prefazione alla terza edizione di *Teoria* è Carnelutti stesso che allarga la scienza del diritto alla «abborrita contaminazione»⁹³. Il diritto, e con esso la teoria generale del diritto, devono spingere la dimensione della giuridicità oltre il recinto della stretta normatività dell'osservazione e della spiegazione sistematica delle categorie giuridiche⁹⁴. Questa maturata consapevolezza tradisce o, se si vuole, conferma il legame del diritto come «sapere umano»⁹⁵ con l'essenza dell'azione umana, dilaniata e scissa fra coppie che palesano la tragedia dell'unità dell'esperienza giuridica. C'è chi nella convivenza di dimensioni dicotomiche ha riflesso le costanti dell'antropologia partecipativa di Lévy-Bruhl⁹⁶. Non a torto, questo suggestivo parallelismo viene in aiuto per leggere la convivenza carneluttiana del tema dell'insufficienza «catacombale»⁹⁷ del diritto con quello dell'unità. La coppia diritto naturale-diritto positivo, con le rispettive tensioni all'unità e all'insufficienza, conferma il modo d'essere dell'uomo occidentale, dell'*homo juridicus*. Spiritualismo e materialismo, dimensione simbolica e dimensione biologica, come enfatizza in altra sede la disamina di Supiot⁹⁸. In tal senso l'*homo juridicus* di

⁸⁵ Ivi, 34.

⁸⁶ F. Carnelutti, 2017, 32.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ A. Scerbo, in G. Tracuzzi, 2019, 85-86. Cfr. B. Pastore, 2023, 443.

⁸⁹ Odissea, XII, 41.

⁹⁰ Od., XXIII, 326.

⁹¹ Si prendano come punto di riferimento il contrasto fra F. Carnelutti, 1939, *Metodologia e Diritto naturale?*, Id., 1951³, Id., 1953, II.

⁹² A. Scerbo, 2019, 100-101; F. Carnelutti, 1953, *passim*; D. Coccopalmerio, 1989, 96-97; B. Pastore, 2023, 444.

⁹³ F. Carnelutti, 1951³, XIX.

⁹⁴ Ivi, XVIII.

⁹⁵ Ivi, XIX.

⁹⁶ M. Mazzeo, 2009, 9.

⁹⁷ La nota espressione è di Tarello, come si rinviene nella voce G. Tarello, 1977.

⁹⁸ A. Supiot, 2005, *passim*.

Carnelutti, così come Carnelutti in quanto *homo juridicus*, incarnano il destino di questa dicotomia, la stessa che ha portato Pascal ad affermare che «[l]’uomo non è né angelo né bestia, e disgrazia vuole che chi vuol fare l’angelo fa la bestia»⁹⁹. La spiegazione del noto frammento si rinviene, infatti, al successivo 418:

«è pericoloso mostrar troppo all’uomo quanto è simile alle bestie, senza mostrargli la sua grandezza. Ed è ancora pericoloso mostrargli troppo la sua grandezza senza la sua bassezza. È ancora più pericoloso lasciargli ignorare l’una e l’altra. Ma è utilissimo prospettargli l’una e l’altra. Non bisogna far credere all’uomo di essere uguale alle bestie o agli angeli, né bisogna fargli ignorare l’una e l’altra cosa, ma è necessario che conosca l’una e l’altra cosa»¹⁰⁰.

Ciò precipita vertiginosamente nella cultura giuridica tassello della formazione e dell’educazione del giurista. La necessità di contaminare spiritualismo e materialismo dogmatico ha portato Carnelutti a porre la formazione giuridica al cospetto dell’aridità dei soli concetti. La cultura giuridica frutto della metamorfosi del pensiero dell’autore, infatti, è una severa critica alla verticalizzazione dello scibile giuridico¹⁰¹. La clinica carneluttiana e le convinzioni sul futuro delle professioni legali sono la diretta conseguenza dell’abiura della scienza e della dogmatica. L’educazione clinica¹⁰² è il rimedio a cui Carnelutti giunge dopo l’analisi dei segni clinici del morbo meccanicistico dell’*homo juridicus*.

[M]a la legge giuridica non assomiglia al ritratto dell’uomo, che non parla e non si muove, sibbene al fantoccio, che vuol muoversi e parlare. Per conoscerla non basta spiegare la sua funzione senza aggiungere che a questa essa è irrimediabilmente inadeguata. L’uomo dipinto può sembrare la verità dell’uomo; l’uomo meccanico è sempre una marionetta. Qui giova, anzi occorre, la poesia. Il cultore della scienza, dopo avere composto e ricomposto il meccanismo, si riposa, compiaciuto a guardarlo. Il poeta contempla la distanza che separa l’artificio dalla natura, e sospira¹⁰³.

L’apertura alla clinica è il segno del divorzio da quella quota di formalismo penetrata, sotto forma di simmetrie, anche nella *Teoria generale del diritto*. È traccia dell’ambivalenza antropologica che nel diritto rappresenta la riconciliazione fra sapere e fare. Il risultato è una cultura giuridica ad arco necessaria a congiungere il binarismo che caratterizza l’identità del giurista. Senso e valore del paradigma antropologico di questa cultura giuridica si fanno gradualmente strada nel pensiero di Carnelutti grazie a un personale lavoro da egli stesso svolto sulla propria identità di giurista e di uomo: «Il vero

⁹⁹ B. Pascal, 1987, 358.

¹⁰⁰ Ivi, 418.

¹⁰¹ «[l]i nostri discenti diventano dottori senza aver mai veduto un caso vivo del diritto” a differenza del medico, che dopo aver studiato l’anatomia, l’istologia, la fisiologia, l’anatomia patologica e la patologia generale “finalmente giunge a contatto di quel reale il cui possesso è la meta ultima della sua cultura, il coronamento del suo edificio: il malato, la clinica», F. Carnelutti, 169. Cfr. C. Faralli, 2023.

¹⁰² F. Carnelutti, 1935; E. Buono, S. Prisco, 2015, 33-53; C. Faralli, 2023.

¹⁰³ F. Carnelutti, 2017, 33.

è che il Carnelutti di una volta [...] è morto, e al suo posto un altro ne è rinato»¹⁰⁴. La cultura giuridica carneluttiana, proprio perché frutto dell'esperienza dell'ambivalenza, è una cultura di comunione¹⁰⁵ alla quale partecipano tutte le individualità della comunità giuridica. Non solo: in quanto esperienza di comunione, il paradigma culturologico che ne deriva è mediativo¹⁰⁶. È dall'ambivalenza antropologica che sgorga, perciò, il Medardo il Gramo della vita sociale del diritto¹⁰⁷:

«L'opera nostra, amici, è à double face: capire l'uomo è già incomparabilmente difficile; ma per noi la difficoltà si raddoppia poiché quando, al fine, qualcosa s'è capito, questo non conta nulla se il poco o molto che s'è capito non sappiamo far capire. Il giudice, come il medico, se ha capito, è riuscito; per l'avvocato, invece, aver capito è aver percorso, solamente, la metà del cammino. Il quale far capire presenta tutte le difficoltà dell'arte in quella sua forma, il cui nome è legato al mistero del linguaggio e la cui virtù partecipa, insieme, della musica e della poesia»¹⁰⁸.

4. Il giurista e la cultura giuridica: il costruttore e il ponte

I Carnelutti presentati con incerti passi in queste rapsodiche pagine sono diversi dal Carnelutti processualista che si può incontrare, ad esempio, negli scorsi di tutti quegli scritti dedicati alla teoria generale o all'attività del giudice¹⁰⁹: sono gli scritti in cui la sua prima vocazione processualistica, con tinte formalistiche e velate da un certo dogmatismo, prevale, se non esplicitamente, con una fisionomia che solo in un secondo momento assumerà le vesti del realismo. Non può essere trascurata, infatti, una prima posizione del Carnelutti nei confronti della filosofia del diritto, un punto di vista storicamente collocato nel clima giusfilosofico prodromico e vicino agli anni '30. Egli scrive, infatti, che «[i] giuristi debbono confessare che non sono filosofi e i filosofi che non sono giuristi. La colpa è di questo meticcio, che chiamiamo la filosofia del diritto. Forse basta togliere il predicato per ritrovare la sincerità e...la buona armonia»¹¹⁰. Un

¹⁰⁴ F. Carnelutti, 1953, 233-234.

¹⁰⁵ «Ora il mio sapere è che l'arte [...] anzi che un fenomeno di solitudine è un fenomeno di comunione», *ivi*, 234.

¹⁰⁶ *Ivi*, 237.

¹⁰⁷ C. Faralli, 2023; A. Schiavello, 2019, 255-277.

¹⁰⁸ F. Carnelutti, 1953, 237.

¹⁰⁹ Il Carnelutti processualista è uno scienziato critico della decisione, esaminata rigorosamente come un sillogismo che chiede costantemente di verificare «sensi [e] raziocinio», F. Carnelutti, 799, [in *Studi I*, 1925, 369]. Cfr. C. Nitisch, 2012, 90 e ss. La storia di Carnelutti processualista attratto dal processo civile è influenzata da un incipiente vicinanza chiovendiana. La critica alle riforme processual-civilistiche (progetto Orlando e progetto Mortara) si è sviluppata lungo quel percorso che ha poi portato alla polarizzazione fra diritto processuale e procedura. Su questo aspetto si rinvia alla ricostruzione di G. Tarello, 1977.

¹¹⁰ F. Carnelutti, 1923, 187. Su questa scia e in questo contesto hanno visto luce le due opere *Metodologia del diritto* del 1939 e la versione del 1940 di *Teoria generale del diritto*. Come è noto, solo gli anni successivi posero le basi più solide di una metamorfosi.

«meticcio»¹¹¹ che genera «smarrimento»¹¹², una chimera rispetto alla quale si colloca la tendenza della cultura giuridica italiana di inizio secolo, descritta a favore di una teoria generale del diritto¹¹³. La metamorfosi carneluttiana parte dal rovesciamento della posizione assunta proprio nei confronti di questo meticcio. Gli anni della metamorfosi sono gli stessi anni clandestini, come i testi seminali al riguardo, durante i quali la dimensione «mistico-religiosa»¹¹⁴ lo avvicina ancor di più, o meglio in chiave metagiuridica, al concetto capograssiano di esperienza giuridica e ad un certo realismo¹¹⁵. Nella densità di questa evoluzione è l'attualità del Carnelutti, non processualista, non filosofo del diritto, non teorico generale del diritto, bensì attore della cultura giuridica. In questa tensione alla contaminazione, non più «abborrita», ma ricercata, emerge l'opportunità di accostarsi allo studio dell'autore oltre la densa memoria storiografica.

L'analisi del ruolo della personalità carneluttiana nella cultura giuridica del Novecento è piena del simbolismo insito nei concetti di arco e ponte che ricorsivamente si sono incontrati nelle produzioni dell'autore proprie del periodo mistico. Il ponte è simbolo iniziatico di un passaggio «dalla terra al cielo, dallo stato umano allo stato sovraumano; dalla contingenza all'immortalità, dal mondo sensibile al mondo sovrasensibile»¹¹⁶. Il diritto, quale armatura dello Stato, è il «*ponte spada*»¹¹⁷ e il giurista è il Lancillotto chiamato ad attraversare il ponte *Chinvat*, «un passaggio difficile, largo per i giusti, "stretto come una lama di rasoio per gli empi"»¹¹⁸. Il giurista deve farsi costruttore di ponti, la cultura giuridica deve farsi arco¹¹⁹. L'avvocatura, più che la magistratura, maestra della mediazione e della comunione.

«Il giudice, per definizione, giudica, non ama. L'avvocato, al contrario, ama e non giudica. Ama, anche se non se ne accorge. Non si può difendere senza amare. La difesa, proprio perché è il contrario dell'offesa, implica l'amore. Il giudice, alto sul suo stallo, guarda colui che deve giudicare da lontano. L'avvocato, collocato in basso, accanto a lui, lo guarda da vicino»¹²⁰.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ «[I] nostri giuristi sembrano che abbiano rivolto ormai tutta la loro attenzione alla teoria generale del diritto, come l'unica capace di sostituire, e nella dottrina e nell'insegnamento, la Filosofia del diritto», A.E. Cammarata, 1922, 238. Cfr. E. Opocher, 1968.

¹¹⁴ G. Tarello, 1977.

¹¹⁵ Sul punto si rinvia a D. Coccopalmerio, 1989; così come alla sferzante riflessione di Tarello: «La concezione sottesa a siffatta "teoria generale", o meglio l'indirizzo di studi ispirato da quella concezione è stato chiamato (infelicitemente, perché la denominazione crea confusioni con altri e più significativi movimenti della cultura giuridica) "realistico" o "naturalistico". Nell'idea del C., la teoria generale dovrebbe dar conto non solo della struttura statica del diritto, ma anche della sua funzione dinamica, quale viene esplicata nella quotidiana esperienza secondo regole di funzionamento corrispondenti a realtà naturali del diritto; secondo queste realtà naturali gli istituti si dispongono in un sistema immanente ad ogni ordinamento giuridico, sistema che il giurista "scopre" come lo scienziato naturale», in G. Tarello, 1977.

¹¹⁶ J. Chevalier, A. Gheerbrant, 2024, 799.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ F. Carnelutti, 1961, 23.

¹²⁰ *Ivi*, 7.

Per Carnelutti una cultura giuridica prossima all'esperienza della comunione non può che essere orientata all'universo forense pontefice¹²¹. «Il titolo di *Pontefice* [...] significa *costruttore di ponti*. Il Pontefice è a un tempo *costruttore* e *ponte*, essendo un mediatore fra cielo e terra»¹²².

Quale il riflesso di Carnelutti nello specchio dell'evoluzione della teoria generale del diritto? Due le principali direttrici del pensiero che ne risultano: il primo approccio formalistico, la cui messa in discussione ha segnato, poi, la seconda svolta verso il metagiuridico e il metempirico. Seppure attraverso satellitari cenni alla produzione scientifica dell'autore, l'intersezione fra diverse opere, anche distanti nel tempo, è un esercizio di lettura che aiuta nella definizione dell'identità di un giurista che continua ad essere maestro nel presente. La vivacità delle connessioni intessute fra scienza e filosofia del diritto apre, infatti, il suo pensiero a continue contaminazioni. Ma chi è il Carnelutti giurista, dunque? Proprio l'insegnamento nascosto nell'evoluzione delle teorie carneluttiane mostra e dimostra, ancora una volta, che non si può avere lo sguardo fisso su questa categoria artigiana senza indossare delle lenti attraverso le quali osservare e comprenderne il prodotto del lavoro, ossia il diritto.

Questa la *crux* del tentativo di interpretazione e comprensione di un giurista così complesso. Il susseguirsi della critica positivista e della fede metempirica è uno degli elementi significativi che spiegano perché ci si trova dinanzi ad un giurista che, a suo stesso dire, non si è accontentato di rimanere all'interno delle «*astruserie*»¹²³ delle parole. Questa ambivalenza conferma la natura bina di una cultura giuridica che, al pari dell'esperienza giuridica, chiede di essere contaminata. L'argomento dell'insufficienza del diritto, eco dell'insufficienza dell'intelletto umano e dei suoi prodotti, è grandezza specifica che stende il pessimismo antropologico carneluttiano su ogni oggetto cognitivo plasmato dal giurista. Ma ecco che si scorge la potenza delle categorie giuridiche, in esse riversata non dalla fredda legalità, ma dall'azione dell'uomo. Quella che sembra una contraddizione, ossia la proclamata manchevolezza del diritto positivo e il concomitante silenzio di quello naturale su questioni divisamente aperte, è in realtà il meccanismo attraverso il quale il diritto vive. In tal senso Carnelutti è esempio di un'educazione giuridica alla ricerca del sortilegio giuridico.

Uno sguardo retrospettivo sulla plasticità che il concetto di diritto assume in Carnelutti conferma quanto la struttura del diritto, in quanto prodotto dell'intelletto umano, risenta dei margini di incompiutezza di un modello antropologico condannato ad essere ineffettivo sul piano etico e morale. Che sarebbe, poi, l'approdo giusnaturalista. Infatti, la disillusione di Carnelutti è della medesima specie di quella che si legge nei tentativi di osservare il diritto in chiave postmoderna: «[c]iò significa mettersi al centro

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² J. Chevalier, A. Gheerbrant, 2024, 799: «Nichiren dice che il Buddha è “per tutti gli esseri viventi...il Grande Ponte, colui che permette di attraversare il crocicchio delle Sei vie”».

¹²³ F. Carnelutti, 1953, 169.

della magia del diritto: senza più pretendere che esso disponga di virtù innate, legate alle sue caratteristiche specifiche, constatare che invocarlo trasforma la realtà, che esso agisce non per ciò che è, ma per ciò che gli si fa fare»¹²⁴. Da questo umore concettuale deriva la doppia fenditura, l'ennesima si direbbe, che vive nella cultura giuridica contemporanea al Carnelutti e al giurista di oggi. Da un lato, quella antropologica di un individuo bino, in quanto refrattario al contenimento in una sola dimensione. Dall'altra, quella che ne sgorga, ossia fra «diritto pratico e diritto insegnato»¹²⁵. Il ruolo stesso della clinica carneluttiana conferma il peso specifico che la struttura binaria e composita della cultura giuridica ha per il concetto di diritto. L'etichetta clinica, dunque, l'arco fra il giurista e i soggetti sociali. A livello simbolico, infatti, la cultura giuridica carneluttiana incarna la mascolinità della freccia del realismo fecondante la dogmatica. Ebbene, nella sua tensione verso l'alto, l'arco è simbolo di alleanza fra astratto e concreto, alleanza fra generazioni culturali congiunte.

«Realismo e non naturalismo mi par corretto di dire poiché si tratta di un'abitudine o forse meglio di una attitudine a viver nel mondo de' fatti, che non contrasta ma piuttosto si concilia con l'altra a vivere nel mondo delle idee; e pertanto di una capacità di equilibrio tra le due disposizioni estreme di chi inclina rispettivamente verso l'astratto o verso il concreto»¹²⁶.

5. La bozza di un ritratto incompiuto?

Nello spazio di analisi in apertura indicato si è tentato di disegnare il ritratto di un giurista che, più di altri, ha vissuto le contraddizioni antropologiche dell'*homo juridicus* occidentale del Novecento. Queste stesse contraddizioni, infatti, coinvolgono il compito e il ruolo sociologico del giurista, così come gli strumenti di cui necessita per il suo operare.

Le riflessioni hanno avuto come scopo quello di rintracciare le connessioni fra il metagiuridico come parte del pensiero dell'autore, e il metagiuridico quale elemento di frattura della cultura giuridica. Non tanto, quindi, un primo e un secondo Carnelutti. Probabilmente una stretta bipartizione vestirebbe la personalità processualistica dell'autore, ma non quella giusfilosofica. Proprio di questa si è predicato il flusso incessante, a volte incompiuto e insufficiente. La scelta di soffermarsi sul volume II dei *Discorsi* si deve, appunto, al fatto che si ritiene che nei contributi lì raccolti appaia più che in altri la dicotomia interna vissuta dal giurista. Tuttavia, sebbene l'identità giuridica carneluttiana fatichi ad essere ridotta in una dimensione bina, se una bipartizione vuole essere colta è quella che vede da un lato, il Carnelutti, dogmatico-sapiente, dall'altro il Carnelutti, officiante ed operaio del diritto. Questo il più grande insegnamento

¹²⁴ P. Bonin, N. Hakim, 2019, XVII.

¹²⁵ R. Braccia, 2011, 29, nota 95.

¹²⁶ F. Carnelutti, 1953, 177.

dell'esperienza giuridica capograssiana, che gli è valso, poi, la terza edizione della *Teoria generale del diritto*.

L'itinerario che le opere satellite hanno a tratti evidenziato, senza pretesa di esaustività, vista la produzione dell'autore e il nomadismo da altri attribuitogli, conduce all'«atmosfera»¹²⁷ inespugnabile del diritto naturale carneluttiano. Nonostante ciò e malgrado la tensione a far da arco e farsi costruttore di ponti, permane nella personalità giuridica dell'autore un dissidio. Ne è esempio l'«equivoco non perdonabile»¹²⁸ di cui Carnelutti fa ammenda in *Metodologia* in seguito all'articolo del 1939 sul diritto naturale¹²⁹. Scrive Viola, in una sintesi calzante e cristallina, che il «[Carnelutti] è sempre stato un giusnaturalista, come anche non è stato mai insensibile al giuspositivismo»¹³⁰.

Potrebbe dirsi, dunque, che se una bozza di ritratto possa essere tracciata sul Carnelutti-*homo juridicus*, essa sarebbe necessariamente incompiuta per l'amarezza che egli riserva al destino dell'uomo e del diritto. Potrebbe dirsi, anche, che Carnelutti-*homo juridicus*, in quanto officante consapevole del limite del diritto, travolga proprio la predicata ed indefessa unità e indivisibilità dell'antropologia giuridica. Potrebbe dirsi, infine, che Carnelutti-*homo juridicus* sia il ritratto più realistico del giurista che ha toccato con mano il tortuoso sentiero dell'esperienza giuridica.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ACOCELLA Giuseppe, 2023, «Giuseppe Capograssi. Interpretazione di Carnelutti». In *L'Ircocervo* 22, n. 1, 27-40.

BOBBIO Norberto, 1955, *Studi sulla teoria generale del diritto*. Giappichelli, Torino.

BONIN Pierre, HAKIM Nader, NASTI Fara, SCHIAVONE Aldo (a cura di), 2019, *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*. Giappichelli, Torino.

BRACCIA Roberta, 2011, «Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano». In AA. Vv., *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, 1-62. Feltrinelli, Milano.

¹²⁷ F. Carnelutti, 1951³, XIX.

¹²⁸ F. Viola, 1967, 52.

¹²⁹ F. Carnelutti, 1939, *Diritto naturale?*; si veda anche *Morale e diritto* in F. Carnelutti, 1953.

¹³⁰ F. Viola, 1967, 51. In chiusura così esplicitamente si esprime, infatti: «Abbiamo perciò preferito non forzare e quindi falsare tale personaggio, inventando una coerenza di pensiero, varie volte, insufficiente», 55.

BUONO Enrico, PRISCO Salvatore, 2015, «Francesco Carnelutti e la “clinica del diritto”. Attualità e sviluppo di un’intuizione». In *Per Francesco Carnelutti. A cinquant’anni dalla scomparsa*, a cura di Gianluca Tracuzzi, 33-53. Cedam, Padova.

BURGIO Alfonso, 1992, *Dizionario dei nomi propri di persona. Origine, significato e valore dei nomi di persona*. Hermes Edizioni, Milano, 1992.

CAMMARATA Angelo Ermanno, 1922, «Su le tendenze antifilosofiche della Giurisprudenza moderna in Italia». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, II, 234-258.

CAMPANALE Anna Maria, 2023, «Raffigurazioni del processo penale in Francesco Carnelutti». In *L’Ircocervo*, 22, 103-113.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1940, «Leggendo la “Metodologia” di Carnelutti». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, XVIII, n. 1, 22-47. Poi in Id., 1959, *Opere*, IV. Giuffrè, Milano.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1975, *Analisi dell’esperienza comune*. Giuffrè, Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1915, «Limiti del rilievo dell’error in iudicando in Corte di Cassazione». In *Riv. Dir. Comm.* XIII, I, 798-813 [Studi di diritto processuale (I), Cedam, Padova, 1925, 365-389].

CARNELUTTI Francesco, 1923, «I giuristi e la filosofia». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, III, 184-189.

CARNELUTTI Francesco, 1935, «Clinica del diritto». In *Rivista di diritto processuale*, XI, I, 169-175.

CARNELUTTI Francesco, 1939, *Metodologia del diritto*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1939, «Diritto naturale?». In *Nuova antologia*, 406, n. 4, 144-150.

CARNELUTTI Francesco, 1943, *Mio fratello Daniele*. Tumminelli, Roma-Milano. Ora Id., 2006, *Mio fratello Daniele. Vita di avvocato. In difesa di uno sconosciuto*, a cura di F. Cipriani. Giuffrè, Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1950, *I valori giuridici del messaggio cristiano*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1953, *Discorsi intorno al diritto*, II. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1951³, *Teoria generale del diritto*. Soc. Ed. del «Foro italiano», Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1956, *Interpretazione di Capograssi*. Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI Francesco, 1961, *Vita di avvocato*, Eri, Torino. Ora in Id.. 2006, *Mio fratello Daniele. Vita di avvocato. In difesa di uno sconosciuto*, a cura di F. Cipriani. Giuffrè, Milano.

CARNELUTTI Francesco, 2017, *Arte del diritto*. Giappichelli, Torino.

CASTELLANO DANILO, 2023, «Il tortuoso itinerario di Francesco Carnelutti dal giuspositivismo al giusnaturalismo». In *L'Ircocervo*, 22, n. 1, 114-134.

CHEVALIER Jean, GHEERBRANT Alain, 2024, *Dizionario dei simboli. Miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri*. Bur Rizzoli, Milano.

COCCOPALMERIO Domenico, *Francesco Carnelutti. Il «realismo giuridico italiano»*. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989.

CONSOLO Claudio, 2016, «Carnelutti dogmatico realista, dal diritto commerciale alla prova civile ed oltre». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, LXX, 2, 409-423.

FARALLI Carla, 2023, «Francesco Carnelutti e le cliniche legali». In *L'Ircocervo*, 22, n.1, 226-234.

FAZZALARI Elio, 1995, *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa. Atti del convegno di Udine del 18 novembre 1995*. Forum, Udine.

GALGANO Francesco, 2011, *Ritratti con il segno e con la parola*. Cedam, Padova.

GENTILI Aurelio, 2023, «Carnelutti e il metadiritto». In *L'Ircocervo*, 22, 249-262.

MAZZEO Marco, 2009, *Contraddizione e melanconia. Saggio sull'ambivalenza*. Quodlibet, Roma.

NITSCH Carlo, 2012, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*. Giuffrè, Milano.

OLGIATI Francesco, 1943, *Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto*. Vita e Pensiero, Milano.

OPOCHER Enrico, 1968, «Filosofia del diritto». In *ED. XVII*. Giuffrè, Milano, 517-531.

ORLANDO Vittorio Emanuele, 1942. «La teoria generale del diritto di Francesco Carnelutti». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, XX, 4-5.

PARESCHE Enrico, 1938, *La genesi ideale del diritto. Saggio sulla attuazione spontanea del diritto e la sua creatività*. Giuffrè, Milano.

PARADISI Roberto, 2023, «Il diritto come arte: suggestioni e verità in Carnelutti». In *L'Ircocervo*, 22, n. 1, 430-442.

PASCAL Blaise, 1987, *Pensieri e altri scritti su Pascal*. Edizioni Paoline, Milano.

PASTORE Baldassarre, 2023, «La giustizia e l'arte del diritto». In *L'Ircocervo*, 22, n. 1, 443-450.

REMOTTI Francesco, 2013, *Contro l'identità*. Laterza, Roma-Bari.

SCERBO Alberto, 2019, «La dimensione 'metafisica' nel pensiero di Carnelutti: la scienza del diritto e l'incanto dell'arte». In *La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti*, a cura di Gianluca Tracuzzi. Cedam, Milano.

SCHIAVELLO Aldo, 2019, «Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinico legale». In *Etica e politica*, 255-277.

SUPIOT Alain, 2005, *Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit*. Seuil, Paris.

TARELLO Giulio (a cura di) 1974, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Vol. IV. Il Mulino, Bologna.

TARELLO Giulio, *Carnelutti Francesco*, voce in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Vol. XX. Istituto della Enciclopedia Italiana.

TOPPAN Romano, 2012, *Il Viaggio*. Booksprint.

TRACUZZI Gianluca, 2014, «Bibliografia di Francesco Carnelutti». In Carnelutti Francesco, *Il canto del grillo*, a cura di G.P. Calabrò. Cedam, Padova.

TRACUZZI Gianluca (a cura di), 2015, *Per Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla scomparsa*. Cedam, Padova.

TRACUZZI Gianluca (a cura di), 2019, *La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti*. Cedam, Padova.

TRACUZZI Gianluca, 2023, «La strada di Francesco Carnelutti. Nota introduttiva». In *L'Ircocervo*, 22, n. 1, 2-26.

VIOLA Francesco, 1967, «Metodologia, teoria e ideologia del diritto in F. Carnelutti». In *Rivista di diritto processuale*, XXII, 12-55.

VIOLA Francesco, 1994, «Nuovi percorsi dell'identità del giurista». In *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi*. Giuffrè, Milano, 119-131.

WEBER Max, 2012, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*. Bur Rizzoli, Milano.